

Decreto Legge Milleproroghe:

la Camera approva con voto di fiducia il testo elaborato dalle commissioni. Sintesi degli interventi sui settori della conoscenza

Pubblichiamo il testo coordinato del provvedimento.

20/02/2020

82 articoli e 444 commi. Queste sono le dimensioni che ha assunto il [Decreto Legge 162/19](#) "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", che il 20 febbraio 2020 è stato approvato dalla Camera dei Deputati dopo che il governo ha incassato il 19 febbraio, il voto di fiducia.

Il testo approvato è quello elaborato dalle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio Il provvedimento rappresenta un **ulteriore tassello** della **manovra di bilancio 2020**.

Il successivo **passaggio in Senato**, visti i tempi strettissimi per la conversione in legge, **non consentirà di apportare modifiche** pena la decadenza dell'intero provvedimento.

Di seguito una **sintesi delle norme già presenti nel decreto legge e degli emendamenti approvati** in base al testo coordinato predisposto dagli uffici parlamentari.

Scuola

- Il **concorso straordinario**, il **concorso ordinario**, la **procedura straordinaria per il conseguimento dell'abilitazione** nella scuola secondaria, previsti dall'art. 1 comma 1 del [decreto legge 126/19](#) devono essere banditi **entro il 30 aprile 2020** (art. 7 comma 10-*quaterdecies*)
- La **prova scritta relativa al concorso straordinario** della scuola secondaria e alla procedura finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria riguarderà il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami e non quello del concorso per titoli ed esami del 2016 (art. 6 comma 10-*terdecies*)
- In relazione al **concorso per titoli ed esami della scuola secondaria** viene modificato l'articolo 3 comma 6 del D.Lgs. 59/17. L'emendamento approvato prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle **prove scritte** e delle relative griglie di valutazione. In precedenza, era prevista la costituzione di una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle **prove d'esame** e delle relative griglie di valutazione (art. 1 comma 10-*duodecies*)
- L'adozione del **curriculum dello studente** allegato al diploma di scuola secondaria di II grado, previsto dall'art. 21 comma 2 del [Decreto Legislativo 62/17](#) e dall'art. 1 comma 28 della [Legge 107/15](#), è **posticipato di un anno**. Vengono cancellate le norme che prevedono l'inserimento nel curriculum dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale INVALSI che si effettuano al V anno. In una apposita sezione saranno indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro (ora pcto) ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare il curriculum già a partire da quest'anno su base sperimentale e facoltativa. **Conseguentemente a partire dal corrente anno scolastico la partecipazione alle prove INVALSI e ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento diventa obbligatoria per l'accesso all'esame di stato al termine del secondo ciclo di istruzione** (art. 6 commi 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinqüies*)
- Nella **provincia di Bolzano le prove INVALSI** relative al "tedesco" diventeranno requisito indispensabile per l'accesso agli esami di Stato al termine del secondo ciclo, a partire dall'a.s. 2022/23 (art. 6 comma 5-*bis*)

- L'**organico del personale docente** di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è **incrementato**, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tale incremento è finalizzato a migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, a ridurre il sovraffollamento nelle classi e a favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave. I **posti saranno ripartiti tra le regioni** sulla base dei seguenti **parametri**
 - ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;
 - monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.

Le risorse derivano dal «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (comma 202 della Legge 107/15) e da quota parte delle risorse del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (*art. 7 commi 10-octies e 10-nonies*)
- A decorrere dall'anno scolastico 2020/21 il Ministero dell'Istruzione è **autorizzato a trasformare a tempo pieno i rapporti di lavoro di 553 lavoratori, tra assistenti amministrativi e assistenti tecnici, ex cococo** assunti a tempo parziale nell'anno scolastico 2018/19. Conseguentemente è **incrementata la dotazione organica** del personale assistente amministrativo e tecnico (*art. 7 commi 10-sexies e 10-septies*)

Edilizia scolastica

- L'art. 6 comma 4 proroga al **31 dicembre 2020** il termine per i **pagamenti da parte degli enti locali** degli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e ristrutturazione di edifici scolastici, **#scuolesicure**, previsti dal Decreto del "Fare" (Decreto Legge 69/13)
- Per l'anno 2020, i termini fissati dalla [legge di bilancio 2020](#) art. 1 commi 52 e 53
 - per la richiesta da parte degli enti locali delle risorse per **spesa di progettazione definitiva ed esecutiva**, relativa, tra l'altro, ad interventi di messa in sicurezza ed **efficientamento energetico delle scuole**
 - per la determinazione da parte del Ministero degli Interni dell'ammontare del contributo attribuito

sono posticipati rispettivamente dal 15 gennaio al 15 maggio e dal 28 febbraio al 30 giugno (*art. 1 comma 10-septies*)
- È posticipato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale gli **immobili adibiti ad uso scolastico** collocati nelle zone a rischio sismico (con priorità per quelli situati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017) devono essere sottoposti a **verifica di vulnerabilità sismica** (*art. 6 comma 5-novies*)
- È differito al 30 giugno 2020 il termine assegnato ai Comuni per l'inizio dei lavori per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'**efficientamento energetico** e dello **sviluppo territoriale sostenibile** finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e previsti dall'art. 30 del decreto Legge 34/19 (*art. 1 comma 8-ter*)

Dirigenti scolastici

- Dopo la nomina dei vincitori del concorso per dirigente scolastico bandito nel 2017, **gli idonei utilmente inclusi nella graduatoria nazionale sono assunti** nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la vigente disciplina autorizzatoria (*art. 6-bis*).

Università

- L'art. 6 comma 3 proroga al **30 giugno 2020** il termine per la stipula a livello di singolo ateneo del **contratto integrativo** per l'utilizzo, a titolo di cofinanziamento, delle risorse pari a € 8.705.000,00 a decorrere dal 2019, finalizzato al **superamento del contenzioso** in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex **lettori di lingua straniera**

- Le misure di **sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca** e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale sono prorogate per l'anno 2021 (articolo 1, comma 401, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)). Pertanto, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono **autorizzati**
 - **nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di tipo B** (articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240) nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021
 - **nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato** in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Le risorse sono prelevate

- per 96,50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione dei finanziamenti per l'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR) prevista dalla Legge di bilancio 2020
 - per 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. (*art. 6 comma 5-sexies*)
- A partire dal **terzo anno** del corso di formazione specialistica, i **medici e i medici veterinari** regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati in tale graduatoria. Inoltre, per **garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di medici specialisti**, fino al 31 dicembre 2022 i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età (*art. 5-bis*)
 - L'art. 1 comma 2 proroga al **31 dicembre 2020** il termine per procedere alle **assunzioni di personale a tempo indeterminato** relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in base all'articolo 3, comma 102, della legge 244/07 e all'articolo 66, commi 13 e 13-bis della legge 133/08
 - L'art. 6 comma 1 interviene sull'**erogazione delle somme residue dei mutui** che sono stati trasferiti al Ministero dell'Economia (MEF), ma concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per **edilizia universitaria** nelle aree depresse (art. 1 comma 1 del Decreto Legge 67/97) e/o finalizzate a interventi di decongestionamento degli atenei (art. 54 comma 1 della Legge 488/99). **La norma proroga di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020) il termine per l'erogazione di tali somme** da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. **Le Università interessate sono: Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope**
 - Per il **decennio dal 2020 al 2029** è autorizzata l'ulteriore spesa di **8 milioni di euro annui**, valere sulle risorse per il finanziamento del **fabbisogno sanitario nazionale standard** cui concorre lo Stato, per il finanziamento degli **oneri connessi all'uso a titolo gratuito** da parte delle **aziende ospedaliero-universitarie**, dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo alle Università già destinati in modo prevalente all'**attività assistenziale**. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla **costituzione dell'azienda con legge regionale** e alla sottoscrizione del **protocollo d'intesa tra Università e Azienda ospedaliera**. La **ripartizione dei finanziamenti** è disposta

mediante decreto MEF, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero dell'università e ricerca (*art. 25 commi da 4-novies a 4-undecies*)

- Prevista l'attribuzione ai **policlinici universitari non costituiti in azienda**, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, di un **contributo**, nella forma di **credito d'imposta**, per gli anni dal 2020 al 2023, finalizzato a promuovere le attività di **ricerca scientifica e a favorire la stabilizzazione di figure professionali** nell'ambito clinico e della ricerca, attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattiche. Il contributo, pari a **5 milioni di euro per il 2020** e di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023**, è subordinato alla condizione che tali enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio (*art. 25 commi da 4-duodecies a 4-sexiesdecies*).

Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)

- L'art. 6 comma 2 proroga di **ulteriori due anni accademici e fino al 2020/21** il termine per l'utilizzo per l'attribuzione di contratti a tempo indeterminato e determinato, delle **graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari dell'AFAM ex legge 143/04**

Validità graduatorie settori scuola e AFAM

- Il **periodo di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici** previsto dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 comma 147) non si applica alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali. La disposizione elimina una evidente contraddizione normativa tra quanto previsto dalle norme di carattere generale valide per tutte le pubbliche amministrazioni, e quelle relative a specifici settori quali scuola, afam e personale scolastico e degli asili gestiti dagli enti locali (*art. 1 comma 10-undecies*)

Pubblica amministrazione: precariato, progressioni, mobilità

- L'art. 1 comma 1 proroga al **31 dicembre 2021** la scadenza per le amministrazioni pubbliche per **assumere a tempo indeterminato** il personale non dirigenziale che possenga i requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 del cosiddetto **decreto Madia**, [Decreto Legislativo 75/17](#),
- Ai fini della stabilizzazione dei precari di cui all'**art. 20 comma 1 del D. Lgs 75/17** il termine per acquisire i **tre anni di servizio**, viene posticipato dal 31 dicembre 2017 al **31 dicembre 2020**. I tre anni devono essere prestati negli ultimi otto anni ossia a partire dal 1° gennaio 2013 (*art. 1 comma 1-bis*)
- **Passa dal 20 al 30% per il triennio 2020-2022** l'aliquota destinata dall'art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/17 alle **procedure selettive per la progressione tra le aree** riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno (*art. 1 comma 1-ter*)
- A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni che possono ricoprire posti vacanti in organico mediante **passaggio diretto di dipendenti** (art. 30 comma 1 del D. Lgs. 165/01), pubblicano i bandi di mobilità nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel sito del Dipartimento
 - degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni,
 - dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego,
 - delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, nei limiti di validità delle graduatorie medesime(*art. 1 comma 10-octies*)

Proroga prescrizione dei contributi per i dipendenti pubblici

L'art. 11 comma 3 proroga fino al **31 dicembre 2022**, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i termini di **prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria** relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

Clausola 34%

L'art. 30 prevede un'ulteriore **norma per l'attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno**. In particolare, **entro il 30 aprile 2020** con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità per **verificare che i programmi di spesa** finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, siano **attribuiti** in conformità con la clausola che prevede che tali risorse siano ripartite con riferimento alla **popolazione residente** nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Misure in materia di innovazione tecnologica

L'art. 42 (Agenda digitale) prevede la **costituzione di un contingente di personale, composto da sette unità** con qualifica non dirigenziale, formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione e di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala

Tale contingente ha **funzioni di supporto**

- nella materia dell'**innovazione tecnologica**, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e start-up,
- nelle materie dell'**attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese**, con particolare riferimento
 - alle **infrastrutture digitali materiali e immateriali**
 - alle **tecnologie e servizi di rete**
 - allo **sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini**, imprese e pubbliche amministrazioni
 - alla **diffusione dell'educazione e della cultura digitale** anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore

Il contingente **opera alle dirette dipendenze delle strutture del Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione** ed è composto da **personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione**, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, **ad esclusione** dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche**.

Infine, **novità di particolare rilievo**, sarà la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e non più l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) a mettere a disposizione la **piattaforma tecnologica** per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso il **Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID)**, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. **Conseguentemente la gestione dello SPID passa alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Altri emendamenti

- Al fine adeguare le retribuzioni del **personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura**, sono stanziati euro 1.200.000 per l'anno 2020 e 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021 (*art. 14 comma 4-quinquies*)

- L'**Agenzia italiana per la cooperazione** allo sviluppo può utilizzare fino al 31 dicembre 2022 dipendenti delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando (*art. 14 comma 4*)
- Viene **posticipato al 30 giugno 2020** il termine per l'iscrizione agli **elenchi speciali** per validare il riconoscimento dell'**equivalenza al diploma di laurea** delle **professioni sanitarie** per alcuni titoli conseguiti con il **progresso ordinamento**, a seguito del considerevole slittamento dei tempi di emanazione del decreto attuativo della procedura di iscrizione - previsto dai commi 537 e 538, articolo 1, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018). In tal modo è possibile **continuare ad occupare il profilo della professione sanitaria di riferimento** da coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un **periodo minimo di 36 mesi (3 anni), anche non continuativi nell'arco degli ultimi 10 anni**, a seguito di iscrizione in appositi elenchi speciali ad esaurimento istituti presso **gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica** e di **specifiche professioni sanitarie tecniche** (*art. 5 comma 5*)
- È **differito di ulteriori due anni** l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'**abilitazione all'esercizio della professione di avvocato**. Le nuove modalità di svolgimento delle prove **entreranno in vigore** a partire dalla **sessione d'esame 2022 anziché dalla sessione 2020** (*art. 8, comma 6-quinquies*)
- Viene **rifinanziato il Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero**, istituito dalla legge di bilancio per il 2017. In particolare è prevista un'**integrazione di 200 mila euro, per l'anno in corso**, e di **1 milione di euro** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022** (*art. 14, comma 4-ter e 4-quater*)
- L'art. 32 prevede un **ulteriore finanziamento di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute**.
- Il contributo in favore della Fondazione «**I Lincei per la scuola**» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, pari a 250.000 euro, è prorogato per l'anno 2020 (*Art. 7, commi 10-duodecies e 10-terdecies*)
- L'**articolo 6, comma 5, proroga** per il quinquennio **2021-2025** il finanziamento destinato all'Istituto italiano per gli studi storici e all'**Istituto italiano per gli studi filosofici**, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, relativo alle rispettive attività di ricerca e formazione.
- È incrementato di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 il finanziamento dell'istituzione culturale denominata **Accademia Vivarium novum**, con sede in Frascati (*art. 7 comma 10-quinquies*)
- Per la promozione del progetto della **Scuola europea di industrial engineering and management** è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia (*art. 6, comma 5-octies*)
- L'**Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza** può utilizzare fino al 2023. i comandi (10 unità, provenienti da altre Amministrazioni) connessi all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di **minori stranieri non accompagnati**. Scadenza precedente: 2020 (*art. 1, commi 7-quinquies e 7-sexies*)
- Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai **prodotti editoriali** di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con **disabilità visiva**, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della **Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA** (*art. 7 comma 10-quinquiesdecies*)

Le attività e gli organismi promotori delle **celebrazioni della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio** sono prorogati fino al 2020 (*art. 7, commi 10-decies e 10-undecies*).